

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2164)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1975

Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — L'abolizione dei corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore — il superamento dei quali era per i capitani condizione di promovibilità al grado superiore — attuata dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, ha segnato il primo passo verso una programmata revisione della disciplina dell'*iter* formativo degli ufficiali delle Armi dell'Esercito.

L'unito disegno di legge prosegue ora l'iniziato proposito, con l'obiettivo di pervenire ad un ordinamento di studi meglio rispondente alla sempre più elevata preparazione culturale e professionale richiesta ai quadri direttivi di un esercito moderno.

In luogo degli accennati corsi di addestramento viene così prevista per i capitani la frequenza — in ordine di corsi di accademia e d'iscrizione in ruolo — del corso di Stato

maggiore svolto presso la Scuola di guerra. Ciò consentirà di rinsaldare i legami spirituali tra gli ufficiali dopo il lasso di tempo trascorso dall'Accademia, fornirà a tutti la medesima preparazione di base e metterà tutti in condizioni di preparazione tali da poter partecipare successivamente al concorso per la frequenza del corso superiore di Stato maggiore predisposto a specializzare ulteriormente per il disimpegno di funzioni connesse con alcuni incarichi di particolare rilievo. Nè va taciuto che la misura varrà anche ad allineare la formazione dei capitani dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito a quella dei pari grado della Marina e dell'Aeronautica.

Il corso superiore è caratterizzato da una delimitazione dei posti da mettere a concor-

so, i quali non potranno essere superiori a un sesto del numero degli incarichi previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore. La limitazione risponde ad esigenze ordinativo-funzionali e consegnerà anche lo scopo da più parti auspicato di dare maggiore spazio dell'attuale allo sviluppo di carriera degli altri ufficiali. Infatti, diversamente da quanto avviene ora, annualmente si presenterà all'avanzamento da tenente colonnello a colonnello un numero di tenenti colonnelli in possesso del titolo di Scuola di guerra inferiore a quello delle promozioni fisse da conferire.

Con la nuova disciplina viene altresì contenuta l'entità dei vantaggi di carriera connessi con il superamento dei suddetti corsi.

I singoli articoli del disegno di legge non richiedono specifica illustrazione. Si ritiene tuttavia opportuno porre in rilievo che viene data un'organica disciplina legislativa ad una materia finora regolata da norme varie non sempre formalmente appropriate.

Dal disegno di legge — funzionalmente collegato con la citata legge 18 giugno 1974, numero 257, che ha realizzato economie con la soppressione dei corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore — deriva un onere di lire 45 milioni annui a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge.

Il Consiglio superiore delle forze armate si è pronunciato in senso favorevole al disegno di legge. Allo stesso ha dato la propria adesione il Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Presso la Scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di Stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso superiore di Stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di Stato maggiore di cui alla precedente lettera a), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

Art. 2.

Alla frequenza del corso di Stato maggiore sono destinati tutti i capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. Essi vi sono avviati, in ordine di ruolo, salvo i rinvii dovuti a motivi di servizio ed a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione od a comprovate infermità.

Art. 3.

Al corso di Stato maggiore sono ammessi inoltre, a domanda e previo superamento di apposito concorso per titoli, i capitani dell'Arma dei carabinieri aventi l'anzianità di grado prevista annualmente nel bando di

concorso, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di Stato maggiore.

Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola volta.

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di Stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di Stato maggiore.

I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di Stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego.

Le modalità del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa ».

Art. 5.

Agli ufficiali frequentatori del corso di Stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale Ufficiale*.

Art. 6.

Per essere ammessi al corso superiore di Stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di Stato maggiore e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di Stato maggiore.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di Stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite di sei unità.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di Stato maggiore e

di disimpegnare successivamente funzioni di Stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di Stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una Commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il Direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito; disimpegna le mansioni di segretario senza voto un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli prevista dal terzo comma dell'articolo precedente un punto non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito diciotto trentesimi in ciascuna prova ed almeno ventuno trentesimi nella media tra le due prove anzidette. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

La Commissione esaminatrice per le prove suddette, nominata dal Ministro della difesa, è presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta da otto membri di cui non più di cinque prescelti tra gli insegnanti di detta Scuola ed i rimanenti esterni.

Le graduatorie degli idonei, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi e formate in base alla media tra il punto riportato dal candidato

nella valutazione di cui all'articolo precedente e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sono sottoposte all'approvazione del Ministro della difesa e pubblicate nel *Giornale Ufficiale*.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 9.

Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di Stato maggiore gli ufficiali che ne vengano dimessi per ragioni disciplinari. Il provvedimento è adottato dal Ministro, su proposta del capo di Stato maggiore dell'Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della Scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, più elevati in grado del giudicando.

Art. 10.

Agli ufficiali frequentatori del corso superiore di Stato maggiore sono comunicati, alla fine del corso, il giudizio di idoneità con relativa qualifica o quello di non idoneità e la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata sul *Giornale Ufficiale*.

Art. 11.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unità della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso un comando di grande unità o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle rimanenti Armi. L'esperimento può essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze d'impiego.

Al termine dell'esperimento pratico, l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del de-

creto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di Stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto.

Art. 12.

Gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di Stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneità alle funzioni di Stato maggiore. Il giudizio è rinnovato da parte della stessa commissione nei riguardi dei colonnelli al termine del periodo di comando per essi prescritto ai fini dell'avanzamento.

Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli Stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro della difesa.

Il numero complessivo dei predetti incarichi è fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Il giudizio di idoneità a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo è espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa. La commissione è presieduta dal capo di Stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte, in qualità di membri, il vice comandante della Scuola di guerra, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito, il generale capo del primo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito ed un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La commissione esamina la personalità di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di Stato maggiore e del corso superiore di Sta-

to maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione.

È attribuita alla Commissione la facoltà di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del Ministro della difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel *Giornale Ufficiale*.

Art. 13.

Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:

a) per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;

b) per perdita dell'idoneità a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro della difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12

Art. 14.

I quadri I e II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianità di nomina ad ufficiale non anteriore al 1° settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico che avrà inizio l'anno successivo a quello di pubblicazione della legge.

Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)	
	Capitano	Maggiore
<i>I. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.</i>		
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/13 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	1/13 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado
<i>II. — Ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.</i>		
Corso di Stato maggiore. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 24/30.	1/9 dell'organico del grado	—
Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso.	1/9 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già previsti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.